

CAPITOLO 1

CONCETTI INTRODUTTIVI E STORIA DEL DIRITTO STATUNITENSE

1. Concetti generali • 2. Da colonie indipendenti alla Costituzione degli Stati Uniti • 2.1 La nascita del diritto statunitense • 2.2 La regolamentazione della professione legale • 3. La classificazione del diritto negli Stati Uniti.

1. **Concetti generali.** Per molti versi, il diritto statunitense è distintamente ed unicamente statunitense. Questa è una osservazione abbastanza ovvia per gli studiosi del diritto. In fin dei conti ogni Paese ha un qualcosa di unico nella propria impalcatura giuridica. Il sistema giuridico, infatti, è un mosaico di regole, processi, istituzioni, comportamenti e ruoli. Non esistono due sistemi giuridici totalmente identici, perché non esistono due società identiche e due storie ed esperienze identiche. Le esperienze e la storia di ogni società, in ogni suo aspetto, colorano il sistema giuridico di quella società. Il diritto statunitense, quindi, è unico nel suo genere, come unico nel suo genere è il diritto italiano. Dall'altro lato, tuttavia, nessun ordinamento giuridico è completamente diverso da tutti gli altri. Il sistema giuridico statunitense condivide molte caratteristiche e tratti con altri Paesi di *common law*, come l'Inghilterra o l'Australia. Eppure i sistemi americano e inglese sono notevolmente diversi¹. Così diversi che un avvocato statunitense avrebbe difficoltà ad esercitare la professione legale in Inghilterra (ammesso che potesse farlo senza una specifica ammissione) e viceversa. Avrebbe bisogno di un addestramento specifico. Probabilmente, tuttavia, potrebbe imparare a maneggiare il diritto inglese abbastanza rapidamente.

Ciò premesso, il diritto statunitense ha due aspetti caratteristici: la tradizione di *common law* ed il sistema federalistico.

Il termine *common law* negli Stati Uniti ha una portata più ampia di quello comunemente inteso (e generalmente ascritto alla parte del diritto inglese sviluppata attraverso la casistica giurisprudenziale e comune a tutti). I giuristi americani, infatti, impiegano il termine *common law* in almeno tre modi:

(i) in riferimento al diritto sviluppato dai tribunali (il *diritto giurisprudenziale*), in contrapposizione a quello di creazione legislativa (quest'ultimo spesso definito *diritto statutorio*²);

¹ Le differenze tra i sistemi giuridici degli Stati americani – ad esempio tra quello dell'Illinois e quello di New York – per quanto esistenti e significanti, sono di ordine molto inferiore rispetto alle differenze tra i due Paesi di *common law*.

² Il termine *diritto statutorio* è da riferire più specificamente agli atti legislativi. Il termine *legislazione*, invece, è usato nel suo senso più ampio per includere forme di produzione normativa più variegata e

(ii) in riferimento all'insieme delle norme applicate dai tribunali di *common law*, in contrapposizione a quelle dei tribunali speciali di *equity* o di *admiralty*;

(iii) in riferimento al sistema legale di un Paese che adotta la tradizione anglosassone di *common law*, in contrapposizione ai Paesi di *civil law*³, il cui diritto è di derivazione romana.

2. Da colonie indipendenti alla Costituzione degli Stati Uniti. Non è possibile comprendere adeguatamente il sistema giuridico statunitense senza passare per il racconto del percorso che ha portato le singole colonie che in origine costituivano l'America a saldarsi in una unica nazione federalista sotto una Costituzione⁴ che, con relativamente poche modifiche, ha resistito alle tensioni del cambiamento dal 1789 a oggi. Nei due secoli trascorsi dalla dichiarazione di indipendenza del 1776, le originarie tredici colonie della costa atlantica, che non arrivavano insieme a tre milioni di abitanti, sono diventate 50 Stati con oltre trecento milioni di abitanti.

L'inizio del periodo coloniale viene comunemente fatto coincidere con il primo insediamento inglese a *Jamestown*, in Virginia, nel 1607. Fin da subito l'America è stata plasmata dalle diversità: diversità di religioni, di nazionalità e di gruppi economici. Nelle colonie ben presto arrivarono, tra gli altri, anglicani, ebrei, presbiteriani, e cattolici romani, oltre agli indiani nativi con la propria religione. Gli inglesi rappresentavano la maggioranza dei coloni, ma dopo non molto iniziarono a crearsi sacche di africani, olandesi⁵, francesi, tedeschi, irlandesi, scozzesi, spagnoli, svedesi e svizzeri, i quali si insediarono come mercanti, artigiani, piccoli agricoltori e contadini. L'organizzazione politica delle colonie era estremamente variegata. Il tratto caratterizzante è che si trattava sempre di unità completamente separate sotto la corona britannica. Alcune erano province amministrate da un governatore nominato dal re. Altre erano province proprietarie con il controllo politico affidato da una concessione reale a un proprietario o a un gruppo di proprietari. Altre ancora erano colonie corporative sotto *charters* reali che in genere conferivano maggiore libertà dal controllo della corona britannica. Ciascuna delle

ricomprendenti costituzioni, trattati, regolamenti amministrativi e simili, oltre al *diritto statutario*. Il termine *law*, infine, è usato per indicare sia l'insieme di tutte le norme giuridiche (*diritto, droit, ius, derecho, Recht*), sia la norma espressa dal potere legislativo (*legge, loi, lex, ley, Gesetz*).

³ Il termine *civil law* non è comunemente usato negli Stati Uniti per indicare la materia di un codice civile. Il termine *civil*, però, è talvolta usato in contrapposizione a *criminal* (penale), e quindi ancorato a termini come *civil case* e *civil procedure*, in contrapposizione a *criminal case* e *criminal procedure*.

⁴ In questo manuale il termine Costituzione è da intendersi riferito alla Costituzione degli Stati Uniti, ossia alla costituzione federale in contrapposizione alle costituzioni statali adottate dagli Stati che compongono gli Stati Uniti.

⁵ Gli olandesi si stabilirono a New York nei primi anni del 1600, ma furono poi espulsi dagli inglesi nel 1667. La lingua olandese e alcuni frammenti del diritto olandese rimasero a New York per un po' di tempo prima di estinguersi.